SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1370)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1981

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con Scambi di Note, firmato a Roma il 26 aprile 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo con la Repubblica popolare d'Ungheria oggetto del presente disegno di legge definisce le rivendicazioni italiane concernenti i beni, i diritti e gli interessi italiani lesi da provvedimenti ungheresi di nazionalizzazione, di liquidazione obbligatoria o da altre analoghe misure restrittive o limitative, che possono sorgere da transazioni commerciali o finanziarie concluse con soggetti pubblici o privati ungheresi anteriormente all'Accordo sui pagamenti del 16 dicembre 1948, nonchè le rivendicazioni italiane nei confronti delle compagnie di assicurazione ungheresi in liquidazione obbligatoria sorgenti da contratti di riassicurazione conclusi anteriormente al citato Accordo.

Del pari l'Accordo regola le rivendicazioni ungheresi nei confronti della Repubblica italiana o di persone fisiche o giuridiche italiane sorgenti da transazioni commerciali e finanziarie sempre antecedenti alla convenzione generale sui pagamenti.

Il Governo ungherese si è impegnato a versare a quello italiano la somma di lire 525 milioni, in tre rate di 175 milioni ciascuna, la prima delle quali, in forza dello Scambio di note del 26 aprile 1973, è stata ridotta a lire 75 milioni, essendo stata imputata la seconda quota di lire 100 milio-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ni ad un debito riconosciuto di due compagnie di assicurazione italiane (Assicurazioni generali e Riunione adriatica di sicurtà) nei confronti del Governo ungherese.

L'articolo VIII, con una formula generica, esclude dai beni oggetto dell'Accordo, tutti quelli attribuiti all'URSS in base all'articolo 74 del Trattato di pace.

Con gli scambi di note in data 26 aprile 1973 le Parti hanno meglio specificato il contenuto e la portata dell'Accordo.

Il provvedimento ha richiesto lunghi e complessi accertamenti, sia sul piano interno sia all'estero, per la regolamentazione delle posizioni assicurative relative ai rapporti di lavoro subordinato prestato da nostri connazionali in Ungheria e certamente riconducibili nella categoria « beni, diritti ed interessi » contemplata dall'Accordo. A tali fini l'articolo 3 prevede le modalità per la costituzione delle posizioni assicurative a favore degli interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Ungheria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con Scambi di Note, firmato a Roma il 26 aprile 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

I cittadini italiani ed i loro superstiti i cui diritti in materia pensionistica siano stati colpiti dalle misure ungheresi menzionate nell'articolo I, lettera *a*), dell'Accordo, hanno la facoltà di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di una posizione assicurativa in relazione ai periodi di lavoro subordinato compiuto in Ungheria.

La costituzione di cui al comma precedente è operata con le modalità previste dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il relativo onere di riscatto, ridotto del 50 per cento dall'articolo 2-*octies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, è posto a carico dello Stato, che vi farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo ungherese a norma dell'articolo 3 dell'Accordo sono versate all'entrata del bilancio statale.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

AGREEMENT

between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic concerning the settlement of pending financial and patrimonial questions

The Italian Republic and the Hungarian People's Republic, desiring to settle completely and definitively the pending financial and patrimonial questions, have agreed as follows:

Article I.

This Agreement settles:

a/ Italian claims concerning Italian property, rights, and interests affected by Hungarian measures of nationalization, expropriation, compulsory liquidation, or by other similar measures restricting or limiting such property, rights, and interests; Italian claims against the Hungarian People's Republic or Hungarian physical or juridical persons, arising out of commercial and financial transactions concluded before the Payments Agreement dated December 16, 1948; Italian claims against Hungarian insurance companies in compulsory liquidation arising from reinsurance contracts concluded before the Payments Agreement dated December 16, 1948.

b/ Hungarian claims against the Italian Republic or Italian physical or juridical persons, arising out of commercial and financial transactions concluded before the Payments Agreement dated December 16, 1948.

Article II.

For the purposes of this Agreement, Italian property, rights, and interests are such property, rights, and interests which — at the time of the entry into force of the Hungarian measures mentioned in Article I/*a* of this Agreement — belonged, directly or indirectly, totally or partially, to the Italian State, to physical persons who were Italian citizens, or to juridical persons, which had residence in Italy, provided that they still meet the same requirements at the time of the signature of this Agreement.

Hungarian claims according to Article I/*b* of this Agreement are those arising out of commercial and financial transactions which the

Hungarian Government has presented against the Italian Government or Italian physical or juridical persons and which at the time of the signature of this Agreement have not yet been settled.

Article III.

For the purpose of completely and definitively settling all claims specified in Article I/*a* the Hungarian Government shall pay to the Italian Government the lump-sum of Lit. 525.000.000, i.e. five hundred twenty-five million Italian liras. The payment of much sum shall be performed in three equal annual instalments, the first of which shall be paid by the Hungarian Government on the ninetieth day from the date of the entry into force of this Agreement, and the remaining Lit. 350.000.000 in equal instalments at intervals of twelve months from the date of the first instalment.

Article IV.

The fulfilment of the commitments under Article III of this Agreement shall fully discharge the Hungarian People's Republic and the Hungarian physical and juridical persons regarding Italian claims specified in Article I/*a* of this Agreement.

From the date of the entry into force of this Agreement, the Italian Republic shall no longer assert nor sustain any claim as specified in Article I/*a* of this Agreement.

Article V.

From the date of the entry into force of this Agreement the Hungarian People's Republic shall no longer assert nor sustain any claim as specified in Article I/*b* of this Agreement.

Article VI.

The distribution of the sum mentioned in Article III is within the exclusive competence and responsibility of the Italian Republic, without any responsibility in this connection of the Hungarian People's Republic.

Article VII.

The Italian Government and the Hungarian Government shall co-operate in all matters affecting the operation of this Agreement, and to that end:

1. In order to facilitate the distribution of the sum mentioned in Article III, the Hungarian Government shall supply, at the request of the Italian Government, and as far as possible, all necessary information and documents concerning claims of the Italian Republic and Italian physical persons and juridical persons mentioned in Article I/*a* of this Agreement.

The Italian Government shall forward half-yearly statements on the Hungarian securities/bonds issued not in Hungarian currency and shares/ indemnified by it, specifying the serial numbers of the securities and attesting that all such securities indemnified have been cancelled by perforation.

2. The Italian Government shall likewise supply, at the request of the Hungarian Government, and as far as possible, all necessary information and documents concerning Hungarian claims mentioned in Article I/*b* of the Agreement.

Article VIII.

In establishing the property, rights, and interests mentioned in Article I of this Agreement, the provisions of the Treaty of Peace between Italy and the Allied and Associated Powers, signed in Paris on February 1o, 1947, have been taken into account.

Article IX.

The Agreement shall be ratified and enters into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized there to, have signed this Agreement.

Done in two originals, in English language, in Rome this 26 th day of April 1973.

For the Italian Republic

Mario PEDINI

For the Hungarian People's Republic

Vincze IMRE

From the Italian

Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I have the honour to confirm our consent that the payment of the lump-sum mentioned in Article III of the Agreement signed today between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic on pending financial and patrimonial questions, includes, among others, full and final settlement of claims concerning:

shares in Hungarian banking companies affected by the Hungarian Law No. XXX of December 4, 1947,

claims on property, rights and interests affected by a Hungarian measure specified in Article I/*a* of this Agreement.

debts of Hungarian debtors in connection and with bonds issued before September 15, 1947.

Claims on banking companies affected by Hungarian Law No. XXX of December 4, 1947 are not included in the said Agreement and are subject to Hungarian legislation

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration.

Mario PEDINI

Mr. Dr. Vincze IMRE

Deputy Minister of Finance

From the Hungarian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I acknowledge receipt of your letter dated reading as follows:

" I have the honour to confirm our consent that the payment of the lump-sum mentioned in Article III of the Agreement signed today between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic on pending financial and patrimonial questions, includes, among others, full and final settlement of claims concerning:

shares in Hungarian banking companies affected by the Hungarian Law No. XXX of December 4, 1947,

claims on property, rights and interests affected by a Hungarian measure specified in Article I/*a* of this Agreement

debts of Hungarian debtors in connection and with bonds issued before September 15, 1947.

Claims on banking companies affected by Hungarian Low No. XXX of December 4, 1947 are not included in the said Agreement and are subject to Hungarian legislation.

I request you to kindly aknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration ".

I have the honour to inform you that I agree with the contets of the letter quoted above, and request you to accept the assurance of my highest consideration.

Vincze IMRE

Mr. Prof. Mario PEDINI
Deputy Minister of Foreign Affairs

From the Italian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

Referring to the Agreement signed today between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic, concerning the settlement of pending financial and patrimonial questions, I have the honour to declare that after the entry into force of the Agreement, the Italian Government will not present to the Hungarian Government on its behalf or on behalf of its citizens any claim concerning Italian property, rights and interests in Hungary, nor will it support such claim; this relates to all measures taken before the signature of the said Agreement.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration.

Mario PEDINI

Mr. Dr. Vincze IMRE
Deputy Minister of Finance

From the Hungarian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I acknowledge receipt of your letter dated reading as follows:

" Referring to the Agreement signed today between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic, concerning the settlement of pending financial and patrimonial questions, I have the honour to declare that after the entry into force of the Agreement, the Italian Government will not present to the Hungarian Government on its behalf or on behalf of its citizens any claim concerning Italian property, rights and interests in Hungary, nor will it support such claim; this relates to all measures taken before the signature of the said Agreement.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration ".

I request you to accept the assurance of my highest consideration.

Vincze IMRE

Mr. Prof. Mario PEDINI
Deputy Minister of Foreign Affairs

From the Italian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

Referring to the Agreement signed today between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic concerning the settlement of pending financial and patrimonial questions, I have the honour to inform you that the two Italian insurance companies ASSICURAZIONI GENERALI and RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' / " the two Italian Insurance Companies " / which had branch offices in Hungary, in order to render possible to the Italian Government to reach an Agreement for the full settlement of pending financial and patrimonial questions between the two countries, declared their willingness, — though they do not recognize any obligation as regards the matter of pensions towards the Hungarian Government or former employees of their Hungarian branch offices — to pay within 30 days from the date of the signature of the said Agreement to the Italian Government in favour of the Hungarian Government the lump-sum of Lit. 100.000.000, i. e. one hundred million liras on the following conditions:

By accepting this lump-sum — though the claims for pensions of the former Hungarian employees of the branch offices in Hungary of the two Italian Insurance Companies amount to round forty million forints, i.e. at today's exchange rate to round eight hundred and forty million liras — the Hungarian Government releases, at the entry into force of the said Agreement, the two Italian Insurance Companies from any obligation towards the Hungarian Government and towards the former employees of their former Hungarian branch offices in Hungary, as far as these employees are Hungarian nationals.

The legal proceedings instituted against the two Italian Insurance Companies for the pensions in question will be stopped within 60 days from the date of the signature of the said Agreement, and each party shall bear its costs of proceeding.

Furthermore, the Hungarian Government, by accepting this lump-sum, undertakes on behalf of itself and the above-mentioned former employees not do advance any claim concerning the above-mentioned matter.

On the other hand, the Hungarian Government does not release by this settlement the owner of the assets of the former Hungarian branch offices of the two Italian Insurance Companies and its successors.

The Italian Government confirms its agreement with the settlement specified above and declares that — taking into account the lump-sum of Lit. 100.000.000 to be paid by the two Italian Insurance Companies — the first instalment under Art. III of the aforesaid Agreement is reduced to Lit. 75.000.000.

Requesting you to kindly confirm your agreement with the settlement specified above, I assure you of my highest consideration.

Mario PEDINI

Mr. Dr. Vincze IMRE

Deputy Minister of Finance

From the Hungarian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I acknowledge receipt of your letter dated reading as follows:

" Referring to the Agreement signed today between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic concerning the settlement of pending financial and patrimonial questions, I have the honour to inform you that the two Italian insurance companies ASSICURAZIONI GENERALI and RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' / " the two Italian Insurance Companies " / wich had branch offices in Hungary, in order to render possible to the Italian Government to reach an Agreement for the full settlement of pending financial and patrimonial questions between the two countries, declared their willingness, — though they do not recognize any obligation as regards the matter of pensions towards the Hungarian Government or the former employees of their Hungarian branch offices — to pay within 30 days from the date of the signature of the said Agreement to the Italian Government in favour of the Hungarian Government the lump-sum of Lit. 100.000.000, i. e. one hundred million liras on the following conditions:

By accepting this lump-sum — though the claims for pension of the former Hungarian employees of the branch offices in Hungary of the two Italian Insurance Companies amount to round forty million forints, i. e. at today's exchange rate to round eight hundred and forty million liras — the Hungarian Government releases, at the entry into force ot the said Agreement, the two Italian Insurance Companies from any obligation towards the Hungarian Government and towards the former employees of their former Hungarian branch offices in Hungary, as far as these employees are Hungarian nationals.

The legal proceedings instituted against the two Italian Insurance Companies for the pensions in question will be stopped within 60 days from the date of the signature of the said Agreement, and each party shall bear its costs of proceeding.

Furthermore, the Hungarian Government, by acceptig this lump-sum, undertakes on behalf of itself and the above-mentioned former employees not do advance any claim concerning the above-mentioned matter.

On the other hand, the Hungarian Government does not release by this settlement the owner of the assets of the former Hungarian branch offices of the two Italian Insurance Companies and its successors.

The Italian Government confirms its agreement with settlement specified above and declares that — taking into account the lump-sum of Lit. 100.000.000 to be paid by the two Italian Insurance Companies — the first instalment under Art. III of the aforesaid Agreement is reduced to Lit. 75.000.000.

Requesting you to kindly confirm your agreement with the settlement specified above, I assure you of my highest consideration ".

I have the honour to inform you that I agree with the contents of the letter quoted above, and request you to accept the assurance of my highest consideration.

Vincze IMRE

Mr. Prof. Mario PEDINI

Deputy Minister of Foreign Affairs

From the Hungarian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I have the honour to confirm our mutual understanding that according to stipulations of relating laws in both our countries no compensation can be claimed for war damages of property.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration.

Vincze IMRE

Mr. Prof. Mario PEDINI
Deputy Minister of Foreign Affairs

From the Italian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I acknowledge receipt of your letter dated reading as follows:

" I have the honour to confirm our mutual understanding that according to stipulations of relating laws in both our countries no compensation can be claimed for war damages of property.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration ".

I request you to accept the assurance of my highest consideration.

Mario PEDINI

Mr. Dr. Vincze IMRE
Deputy Minister of Finance

From the Hungarian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

Referring to the Agreement signer today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hungarian People's Republic concerning settlement of pending financial and patrimonial questions, I have called your attention to the fact that the liquidator of the Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero keeps a credit in favour of Magyar Nemzeti Bank, and similary, some deposits of Hungarian banking companies are detained by different Italian banks.

Therefore, I request you that the Italian Government may cause the credit of the Magyar Nemzeti Bank with Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero to be transferred to the Magyar Nemzeti Bank within 60 days from the date of the entry into force of the said Agreement and may take all necessary measures in its power in order to make possible the transfer to Hungary of the deposits of Hungarian banks kept by Italian banks against such guarantees, as will be agreed upon and accepted by the banking institutes themselves.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration.

Vincze IMRE

Mr. Prof. Mario PEDINI
Deputy Minister of Foreign Affairs

From the Italian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I have the honour to acknowledge recepit of your letter dated today which reeds:

" Referring to the Agreement signed today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Hungarian People's Republic concerning settlement of pending financial and patrimonial questions, I have called your attention to the fact that the liquidator of the Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero keeps a credit in favour of Magyar Nemzeti Bank, and similary, some deposits of Hungarian banking companies are detained by different Italian banks.

Therefore, I request you that the Italian Government may cause the credit of the Magyar Nemzeti Bank with Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero to be transferred to the Magyar Nemzeti Bank within 60 days from the date of the entry into force of the said Agreement and may take all necessary measures in its power in order to make possible the transfer to Hungary of the deposits of Hungarian banks kept by Italian banks against such guarantees, as will be agreed upon and accepted by the banking institutes themselves.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration ".

In this respect I have the honour to inform you that the Italian Government will cause the credit of the Magyar Nemzeti Bank with Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero to be transferred to the Magyar Nemzeti Bank within 60 days from the date of the entry into force of the said Agreement, and will take all necessary measures in its power in order to make possible the transfer to Hungary of the deposits of Hungarian banks kept by Italian banks against such guarantees as will be agreed upon and accepted by the banking institutes themselves.

I request you to accept the assurance of my highest consideration.

Mario PEDINI

Mr. Dr. Vincze IMRE
Deputy Minister of Finance

From the Italian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

With reference to the Agreement between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic concerning the settlement of the pending financial and patrimonial questions, I have the honour to confirm that, according to our mutual understanding all Italian real property — situated in Hungary and having been affected by a Hungarian measure specified in Article I/*a* of the Agreement — has been settled in the lump-sum of Lit. 525.000.000; consequently, the Hungarian State becomes the owner of the above-mentioned real properties. The former owner is not entitled to dispose of such real property.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration.

Mario PEDINI

Mr. Dr. Vincze IMRE
Deputy Minister of Finance

From the Hungarian
Delegation

Rome, the 26th of April 1973

Sir,

I acknowledge receipt of your letter dated reading as follows:

" With reference to the Agreement between the Italian Republic and the Hungarian People's Republic concerning the settlement of the pending financial and patrimonial questions, I have the honour to confirm that, according to our mutual understanding all Italian real property — situated in Hungary and having been affected by a Hungarian measure specified in Article I/*a* of the Agreement — has been settled in the lump-sum of Lit. 525.000.000; consequently, the Hungarian State becomes the owner of the above-mentioned real properties. The former owner is not entitled to dispose of such real property.

I request you to kindly acknowledge the receipt of this letter and to accept the assurance of my highest consideration ".

I have the honour to inform you that I agree with the contents of the letter quoted above, and request you to accept the assurance of my highest consideration.

Vincze IMRE

Mr. Prof. Mario PEDINI
Deputy Minister of Foreign Affairs

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso

La Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese desiderose di dare assetto completo e definitivo alle questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Il presente Accordo definisce:

a) le rivendicazioni italiane concernenti i beni, i diritti e gli interessi italiani lesi da provvedimenti ungheresi di nazionalizzazione, liquidazione obbligatoria o da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi; le rivendicazioni italiane nei confronti della Repubblica popolare ungherese o di persone fisiche o giuridiche ungheresi, che sorgano da transazioni commerciali e finanziarie concluse anteriormente all'Accordo sui pagamenti in data 16 dicembre 1948; le rivendicazioni italiane nei confronti delle compagnie di assicurazione ungheresi in liquidazione obbligatoria sorgenti da contratti di riassicurazione conclusi anteriormente all'Accordo sui Pagamenti in data 16 dicembre 1948;

b) le rivendicazioni ungheresi nei confronti della Repubblica italiana o di persone fisiche o giuridiche italiane, sorgenti da transazioni commerciali e finanziarie concluse anteriormente all'Accordo sui pagamenti in data 16 dicembre 1948.

Articolo II.

Ai fini del presente Accordo, i beni, i diritti e gli interessi italiani, sono i beni, i diritti e gli interessi che, al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti ungheresi di cui all'articolo I/*a* del presente Accordo, appartenevano, direttamente o indirettamente, interamente o parzialmente, allo Stato italiano, a persone fisiche che erano cittadini italiani, o a persone giuridiche che avevano la sede in Italia, purchè abbiano gli stessi requisiti al momento della firma del presente Accordo.

Le rivendicazioni ungheresi in base all'articolo I/*b* del presente Accordo sono quelle che sorgono da transazioni commerciali e finanziarie che il Governo ungherese ha presentato nei confronti del Governo italiano o di persone fisiche o giuridiche italiane e che al momento della firma del presente Accordo non sono ancora state definite.

Articolo III.

Al fine di definire completamente e per sempre le rivendicazioni di cui all'articolo I/*a*, il Governo ungherese paga al Governo italiano la somma globale di 525.000.000, cioè cinquecentoventicinquemilioni di lire italiane. Il pagamento di tale somma viene effettuato in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere pagata dal Governo ungherese novanta giorni dopo la entrata in vigore del presente Accordo, e i restanti 350.000.000 di lire italiane in rate uguali ad intervalli di dodici mesi dalla data del pagamento della prima rata.

Articolo IV.

L'adempimento degli impegni assunti in base all'articolo III del presente Accordo libera interamente la Repubblica popolare ungherese e le persone fisiche e giuridiche ungheresi dalle rivendicazioni di cui all'articolo I/*a* del presente Accordo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Repubblica non potrà più rivendicare o reclamare alcun diritto di cui all'articolo I/*a* del presente Accordo.

Articolo V.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Repubblica popolare ungherese non potrà più rivendicare o reclamare alcun diritto di cui all'articolo I/*b* del presente Accordo.

Articolo VI.

La ripartizione della somma di cui all'articolo III è di esclusiva competenza e responsabilità della Repubblica italiana, senza alcuna responsabilità al riguardo della Repubblica popolare ungherese.

Articolo VII.

Il Governo italiano e il Governo ungherese si impegnano a cooperare in tutte le questioni relative all'esecuzione del presente Accordo, e a tal fine:

1. Allo scopo di facilitare la ripartizione della somma di cui all'articolo III, il Governo ungherese fornirà, a richiesta del Governo italiano, il più presto possibile, tutti i documenti necessari e le informazioni concernenti le rivendicazioni della Repubblica italiana e delle persone fisiche e giuridiche italiane di cui all'articolo I/*a* del presente Accordo.

Il Governo italiano inoltrerà semestralmente relazioni sui titoli obbligazionari ungheresi emessi in valuta non ungherese e sulle azioni

da esso indennizzate, specificando i numeri di serie dei titoli e attestando che tutti i predetti titoli indennizzati sono stati annullati mediante perforazione.

2. Il Governo italiano fornirà del pari, a richiesta del Governo ungherese, per quanto possibile, tutte le informazioni e i documenti necessari concernenti le rivendicazioni di cui all'articolo 1/*b* dell'Accordo.

Articolo VIII.

Nello stabilire i beni, i diritti, e gli interessi di cui all'articolo I del presente Accordo, si è tenuto conto delle disposizioni del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 1° febbraio 1947.

Articolo IX.

L'Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in due originali, in lingua inglese, a Roma il 26 aprile 1973.

Per la Repubblica italiana

Mario PEDINI

Per la Repubblica popolare ungherese

Vincze IMRE

Dalla Delegazione
italiana

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

ho l'onore di confermare il nostro accordo sulla circostanza che il pagamento della somma globale di cui all'articolo III dell'Accordo, firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, relativamente alle questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, includa, fra l'altro, la piena e definitiva sistemazione delle rivendicazioni concernenti:

le azioni di compagnie bancarie ungheresi colpite dalla legge numero XXX del 4 dicembre 1947,

le rivendicazioni su beni, diritti e interessi lesi da una delle misure ungheresi di cui all'articolo I/*a* del presente Accordo,

i debiti di debitori ungheresi in relazione ai titoli emessi prima del 15 settembre 1947.

I diritti da esigere da compagnie bancarie colpiti dalla legge ungherese n. XXX del 4 dicembre 1947 non sono inclusi nel detto Accordo e sono sottoposti alla legislazione ungherese.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia più alta considerazione.

Mario PEDINI

Sig. dott. Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze

Dalla Delegazione
ungherese

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

accuso ricevuta della Sua lettera in data 26 aprile 1973 del seguente tenore:

« Ho l'onore di confermare il nostro accordo sulla circostanza che il pagamento della somma globale di cui all'articolo III dell'Accordo, firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, relativamente alle questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, includa, fra l'altro, la piena e definitiva sistemazione delle rivendicazioni concernenti:

le azioni di compagnie bancarie ungheresi colpite dalla legge numero XXX del 4 dicembre 1947,

le rivendicazioni su beni, diritti e interessi lesi da una delle misure ungheresi di cui all'articolo I/*a* del presente Accordo,

i debiti di debitori ungheresi in relazione ai titoli emessi prima del 15 settembre 1947.

I diritti da esigere da compagnie bancarie colpiti dalla legge ungherese n. XXX del 4 dicembre 1947 non sono inclusi nel detto Accordo e sono sottoposti alla legislazione ungherese.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia più alta considerazione ».

Ho l'onore di informarLa che concordo sul contenuto della lettera sopra riportata e La prego di accogliere gli atti della mia più alta considerazione.

Vincze IMRE

Sig. prof. MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Dalla Delegazione
italiana

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di dichiarare che dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Governo italiano non presenterà al Governo ungherese nè per proprio conto nè per conto dei propri cittadini alcun reclamo relativo a beni, diritti e interessi italiani in Ungheria, nè appoggerà eventuali reclami; ciò riguarda tutte le misure adottate prima della firma del detto Accordo.

La prego di accusare cortesemente ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia più alta considerazione.

Mario PEDINI

Sig. dott. Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze

Dalla Delegazione
ungherese

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

accuso ricevuta della Sua lettera in data 26 aprile 1973 del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di dichiarare che dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Governo italiano non presenterà al Governo ungherese nè per proprio conto nè per conto dei propri cittadini alcun reclamo relativo a beni, diritti e interessi italiani in Ungheria, nè appoggerà eventuali reclami; ciò riguarda tutte le misure adottate prima della firma del detto Accordo.

La prego di accusare cortesemente ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia più alta considerazione ».

La prego di accogliere gli atti della mia più alta considerazione.

Vincze IMRE

Sig. prof. MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Dalla Delegazione
italiana

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

con riferimento all'Accordo firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di informarLa che le due compagnie di assicurazione italiane « Assicurazioni generali » e « Riunione Adriatica di Sicurtà », le quali avevano filiali in Ungheria, allo scopo di rendere possibile al Governo italiano il raggiungimento di un accordo per la completa definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, hanno manifestato la propria intenzione — sebbene non riconoscano alcun obbligo per quanto attiene alla questione delle pensioni in favore del Governo ungherese o di ex impiegati delle loro filiali ungheresi — di pagare, entro 30 giorni dalla data della firma del detto Accordo, al Governo italiano, in favore del Governo ungherese, la somma globale di lire italiane 100.000.000 i. e. cento milioni di lire alle seguenti condizioni:

Con l'accettare tale somma globale — sebbene le pretese di pensione di ex impiegati ungheresi delle filiali in Ungheria delle due Compagnie di assicurazione italiane ammontino a circa quaranta milioni, per interessi, i. e. al tasso di scambio attuale a circa ottocento e quaranta milioni di lire — il Governo ungherese libera, all'entrata in vigore del detto Accordo, le due Compagnie di assicurazione italiane, da ogni obbligo nei confronti del Governo ungherese e nei riguardi degli ex impiegati delle loro ex filiali ungheresi in Ungheria, in quanto tali impiegati sono cittadini ungheresi.

Le procedure legali in corso iniziate contro le due Compagnie di assicurazione per le pensioni in questione dovranno cessare entro 60 giorni dalla data della firma del detto Accordo, e ognuna delle parti sosterrà le proprie spese.

Inoltre, il Governo ungherese, accettando la somma globale, si impegna, in nome proprio, e per conto dei summenzionati ex impiegati, a non avanzare più, in merito, alcuna altra pretesa.

D'altro canto, il Governo ungherese non libera (dai propri obblighi), con la presente definizione, il possessore di beni di ex filiali ungheresi delle due Compagnie di assicurazione italiane e i suoi successori.

Il Governo italiano conferma il proprio accordo sulla definizione di cui sopra e dichiara che — tenendo conto della somma globale di 100.000.000 di lire italiane che devono essere pagate dalle due Compagnie

di assicurazione italiane — la prima rata in base all'articolo III del suddetto Accordo viene ridotta a lire italiane 75.000.000.

PregandoLa di voler cortesemente confermare il Suo consenso in ordine alla definizione sopra menzionata, Le esprimo gli atti della mia più alta considerazione.

Mario PEDINI

Sig. dott. Vincze IMRE

Vice Ministro delle finanze

Dalla Delegazione
ungherese

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

accuso ricevuta della Sua lettera in data 26 aprile 1973 del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di informarLa che le due compagnie di assicurazione italiane " Assicurazioni Generali " e " Riunione Adriatica di Sicurtà ", le quali avevano filiali in Ungheria, allo scopo di rendere possibile al Governo italiano il raggiungimento di un accordo per la completa definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, hanno manifestato la propria intenzione — sebbene non riconoscano alcun obbligo per quanto attiene alla questione delle pensioni in favore del Governo ungherese o di ex impiegati delle loro filiali ungheresi — di pagare, entro 30 giorni dalla data della firma del detto Accordo, al Governo italiano, in favore del Governo ungherese, la somma globale di lire italiane 100.000.000 i. e. cento milioni di lire alle seguenti condizioni:

Con l'accettare tale somma globale — sebbene le pretese di pensione di ex impiegati ungheresi delle filiali in Ungheria delle due Compagnie di assicurazione italiane ammontino a circa quaranta milioni, per interessi, i. e. al tasso di scambio attuale a circa ottocento e quaranta milioni di lire — il Governo ungherese libera, all'entrata in vigore del detto Accordo, le due Compagnie di assicurazione italiane, da ogni obbligo nei confronti del Governo ungherese e nei riguardi degli ex impiegati delle loro ex filiali ungheresi in Ungheria, in quanto tali impiegati sono cittadini ungheresi.

Le procedure legali in corso iniziate contro le due Compagnie di assicurazione per le pensioni in questione dovranno cessare entro 60 giorni dalla data della firma del detto Accordo, e ognuna delle parti sosterrà le proprie spese.

Inoltre, il Governo ungherese, accettando la somma globale, si impegna, in nome proprio, e per conto dei summenzionati ex impiegati, a non avanzare più, in merito, alcuna altra pretesa.

D'altro canto, il Governo ungherese non libera (dai propri obblighi), con la presente definizione, il possessore di beni di ex filiali ungheresi delle due Compagnie di assicurazione italiane e i suoi successori.

Il Governo italiano conferma il proprio accordo sulla definizione di cui sopra e dichiara che — tenendo conto della somma globale di

100.000.000 di lire italiane che devono essere pagate dalle due Compagnie di assicurazione italiane — la prima rata in base all'articolo III del suddetto Accordo viene ridotta a lire italiane 75.000.000.

PregandoLa di voler cortesemente confermare il Suo consenso in ordine alla definizione sopra menzionata, Le esprimo gli atti della mia più alta considerazione ».

Ho l'onore di informarLa che concordo sul contenuto della lettera sopra riportata, e La prego di accogliere gli atti della mia più alta considerazione.

Vincze IMRE

Sig. prof. MARIO PEDINI

Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Dalla Delegazione
ungherese

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

ho l'onore di confermare la nostra reciproca intesa secondo cui, in base alle disposizioni delle leggi in vigore, in materia, in entrambi i nostri Paesi, nessun compenso potrà essere preteso per i danni di guerra ai beni.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia più alta considerazione.

Vincze IMRE

Sig. prof. MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Dalla Delegazione
italiana

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

accuso ricevuta della Sua lettera in data 26 aprile 1973 del seguente tenore:

« Ho l'onore di confermare la nostra reciproca intesa secondo cui, in base alle disposizioni delle leggi in vigore, in materia, in entrambi i nostri Paesi, nessun compenso potrà essere preteso per i danni di guerra ai beni.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accogliere gli atti della mia più alta considerazione ».

La prego di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mario PEDINI

Sig. dott. Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze

Dalla Delegazione
ungherese

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

con riferimento all'Accordo firmato oggi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese, concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho il pregio di richiamare la Sua attenzione sul fatto che il liquidatore dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero mantiene un credito in favore della Magyar Nemzeti Bank, ed altresì che alcuni depositi di Compagnie bancarie ungheresi sono detenuti da alcune banche italiane.

Le chiedo quindi che il Governo italiano si adoperi nel suo meglio acciocchè il credito della Magyar Nemzeti Bank verso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, venga trasmesso alla Magyar Nemzeti Bank entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del detto Accordo e che adotti tutte le misure necessarie in suo potere per rendere possibile il trasferimento in Ungheria dei depositi di banche ungheresi detenuti da banche italiane con le garanzie che saranno concordate e accettate dagli stessi istituti bancari.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Vincze IMRE

Sig. prof. MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Dalla Delegazione
italiana

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese, concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho il pregio di richiamare la Sua attenzione sul fatto che il liquidatore dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero mantiene un credito in favore della Magyar Nemzeti Bank, ed altresì che alcuni depositi di Compagnie bancarie ungheresi sono detenuti da alcune banche italiane.

Le chiedo quindi che il Governo italiano si adoperi nel suo meglio acciocchè il credito della Magyar Nemzeti Bank verso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, venga trasmesso alla Magyar Nemzeti Bank entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del detto Accordo e che adotti tutte le misure necessarie in suo potere per rendere possibile il trasferimento in Ungheria dei depositi di banche ungheresi detenuti da banche italiane con le garanzie che saranno concordate e accettate dagli stessi istituti bancari.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione ».

A tale riguardo ho l'onore di informarLa che il Governo italiano provvederà acciocchè il credito della Magyar Nemzeti Bank con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sia trasferito alla Magyar Nemzeti Bank entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del detto Accordo, e che prenderà tutte le misure in suo potere per rendere possibile il trasferimento in Ungheria dei depositi di banche ungheresi detenuti da banche italiane, con le garanzie che saranno concordate ed accettate dagli stessi istituti bancari.

La prego di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mario PEDINI

Sig. dott. Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze

Dalla Delegazione
italiana

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

con riferimento all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di confermare che, in base alla nostra reciproca intesa, tutti i beni immobili italiani — situati in Ungheria e colpiti da una misura ungherese, di cui all'articolo I/*a* dell'Accordo — sono stati liquidati con la somma globale di lire italiane 525.000.000; di conseguenza, lo Stato ungherese diviene proprietario dei summenzionati beni immobili.

Il precedente possessore non avrà diritto di disporre di tali beni immobili.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mario PEDINI

Sig. dott. Vincze IMRE
Vice Ministro delle finanze

Dalla Delegazione
ungherese

Roma, 26 aprile 1973

Signore,

accuso ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese concernente la definizione delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso, ho l'onore di confermare che, in base alla nostra reciproca intesa, tutti i beni immobili italiani — situati in Ungheria e colpiti da una misura ungherese, di cui all'articolo I/*a* dell'Accordo — sono stati liquidati con la somma globale di lire italiane 525.000.000; di conseguenza, lo Stato ungherese diviene proprietario dei summenzionati beni immobili.

Il precedente possessore non avrà diritto di disporre di tali beni immobili.

La prego di voler cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione ».

Ho l'onore di informarLa che concordo sul contenuto della lettera sopra riportata, e La prego di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Vincze IMRE

Sig. prof. MARIO PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri